

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE " VITA E SOLIDARIETA' ONLUS "

Art. 1. In applicazione della Legge n. 266 del 11/08/1991 e del D.Lgs. 04.12.1997 n. 460 e succ. mod. e integr., l'associazione " VITA E SOLIDARIETA' organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus)", con sede in San Salvo, Corso Garibaldi n. 137, ai fini del rispetto dei principi di cui allo stesso D.Lgs 460/97 e, in particolare, di quelli della democraticità della vita associativa e della devoluzione del patrimonio dell'associazione al momento di scioglimento della stessa, adotta il presente statuto.

Art. 2. L'Associazione è apolitica e apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

L'Associazione persegue, in base all'art. **10 n. 3** del D.Lgs. N.460/97, la **BENEFICENZA** attraverso:

LA DIFESA DELLA VITA E L'AIUTO AI BISOGNOSI.

Al fine di perseguire gli scopi sopraindicati, l'Associazione realizza i seguenti interventi:

1. ADOZIONI A DISTANZA
2. RACCOLTA FONDI PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE CON RELATIVA POSA IN OPERA NELLE AREE DI INTERVENTO.

L'Associazione potrà partecipare, quale socio, ad altri Circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad Enti con fini sociali e umanitari.

Art. 3. La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà sciogliersi se non per decisione di un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo.

Art. 4. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, italiane e straniere, residenti in Italia di sentimenti o comportamenti democratici, in numero illimitato. Potranno essere Soci anche Enti pubblici e privati aventi fini e scopi sociali ed umanitari. Essi hanno tutti pari diritti all'interno dell'Associazione ed ognuno ha diritto ad un voto nelle assemblee; gli Enti hanno un unico voto espresso dal legale rappresentante dello stesso. Nell'Associazione si distinguono:

- I. Soci Fondatori: tale qualifica risulta dall'elenco generale dei soci. La medesima qualifica potrà essere riconosciuta dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei Soci Fondatori a quei soci che abbiano partecipato con particolare impegno e particolari meriti alla vita associativa;
- II. Soci Onorari: tale qualifica potrà essere conferita a quelle persone eminenti cui l'Associazione crede conveniente tributare tale omaggio per alti meriti umanitari, di impegno sociale, culturale o artistico.

III. Nuovi Soci Sostenitori: i nuovi soci devono, al fine di essere ammessi nell'Associazione, presentare domanda al Consiglio Direttivo. L'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo con il parere favorevole della maggioranza dei Soci Fondatori. L'ammissione si perfezionerà con il versamento della quota di iscrizione entro 15 giorni dall'ammissione;

La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, dei regolamenti interni e di tutte le disposizioni vigenti nell'associazione.

Le decisioni del Consiglio Direttivo e della maggioranza dei Soci Fondatori, relative all'ammissione di nuovi soci, sono appellabili al Presidente e necessitano di motivazione in ottemperanza al principio di democraticità.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo le norme statutarie.

La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi: per dimissioni; per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione; per indisciplina e/o comportamento scorretto ripetuti: il Consiglio, insieme ai Soci Fondatori, valuterà l'opportunità di sospensione temporanea o la radiazione senza rimborso delle quote sociali; con delibera di esclusione del Consiglio Direttivo e dei Soci Fondatori per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità; per morosità o ritardato pagamento dei contributi: indipendentemente da quanto sopra, decorso un mese dalla scadenza senza che il socio abbia saldato la propria quota di iscrizione, il socio stesso è automaticamente radiato senza necessità alcuna di delibera da parte del Consiglio Direttivo e senza necessità alcuna di notifica della radiazione; per inattività prolungata o disinteresse manifesto.

Le quote sociali sono intrasferibili sia per atto fra i vivi che per eredità. In caso di dimissioni o esclusione la quota sociale rimane proprietà dell'associazione.

Art. 5. Organi dell'Associazione sono l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Tali cariche sociali si considerano completamente gratuite.

Art. 6. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è costituita da tutti i Soci iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i Soci: Onorari, Fondatori, e Sostenitori.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso. L'Assemblea può, inoltre, essere convocata, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria, per decisione del Consiglio

Direttivo o per richiesta indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo da almeno metà dei Soci Fondatori e dei Soci Sostenitori.

Art. 7. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 30 giorni, mediante invito a tutti i Soci, da affiggersi presso la sede dell'Associazione e nei luoghi dove vengono svolte le attività, a cura della Presidenza del Consiglio Direttivo; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 10 giorni.

Art. 8. L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria di seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L'Assemblea, riunita in sede straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 dei soci e in seconda convocazione con qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due e non sono ammessi voti per corrispondenza.

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e, in mancanza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da segretario.

Art. 9. L'Assemblea vota per alzata di mano e decide sempre a maggioranza dei presenti; su decisione del Presidente del Consiglio Direttivo e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

Art. 10. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

a) in sede ordinaria:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi - previsionali e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale e sull'attività da svolgere;
- deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo;
- Nominare, all'occorrenza, i Revisori Contabili;

b) in sede straordinaria:

deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

deliberare sul trasferimento della Sede dell'Associazione;

Art. 11. Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso è composto da 3 (tre) membri scelti tra tutti i Soci e nominato per la prima volta nell'Atto Costitutivo e successivamente dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

L'Assemblea determina la durata in carica del Consiglio Direttivo che non potrà essere comunque inferiore ad anni tre. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Tra le altre attribuzioni, esso propone all'Assemblea dei soci, di anno in anno, la quota di iscrizione decidendo anche sull'eventuale frazionamento del versamento della stessa;

Art. 12. Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al quadrimestre e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano due componenti del Consiglio stesso e delibera a maggioranza degli intervenuti.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono rese note, mediante affissione presso la sede dell'Associazione, a tutti i soci senza restrizioni di sorta.

Art. 13. Il Consiglio Direttivo incaricherà un proprio membro di curare materialmente la gestione economica dell'Associazione stessa in ossequio a norme operative che lo stesso Consiglio Direttivo può emanare con salvezza dei poteri e doveri statutari che gli competono.

Art. 14. Il Consiglio Direttivo elegge, tra i suoi membri, un Presidente che rappresenti legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale; nomina anche un Vicepresidente e un Segretario-Tesoriere.

Il Presidente del Consiglio Direttivo può conferire sia ai soci che a terzi procure per determinati atti o categorie di atti. Egli sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.

Art. 15. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- Quota di iscrizione;
- Contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- Eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- Versamenti volontari degli associati;
- Convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti di terzi o associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie;
- Contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali e imprese;
- Rendite del proprio patrimonio;

- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 16. I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci. Il Socio dimissionario, o che comunque cessa di far parte dell'Associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso e perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Art. 17. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione sono affidate al Tesoriere secondo le direttive del presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 18. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della associazione.

Art. 19. Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, purché le varianti, le aggiunte o le modifiche siano sottoposte ed approvate a maggioranza semplice dall'Assemblea dei Soci appositamente convocata.

Art. 20. Il primo Regolamento Interno potrà essere redatto dai Soci Fondatori se lo riterranno opportuno.

Il Consiglio Direttivo in carica, potrà redigere, modificare, integrare, revocare propri o precedenti Regolamenti Interni.

Particolari norme di funzionamento e d'esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 21. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni stabilite dall'Assemblea o dai liquidatori e, comunque, dovrà essere devoluto ad altre Associazioni o Enti aventi medesimo o simile scopo associativo.

Art. 22. Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio al Dlgs 460/97, e successive modificazioni e integrazioni, e alle norme dell'ordinamento italiano regolanti gli enti di tipo associativo.

San Salvo, luglio 2002